

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (n. 2016/679/UE)

1. Premesse

A. Tinexta Visura S.p.A. ("Tinexta Visura" o "Responsabile") e il Cliente /Ente ("Ente" o "Titolare") identificato nell'Offerta, hanno concluso l'accordo di cui il presente documento è parte integrante avente ad oggetto la fornitura di soluzioni gestionali ("Convenzione"), nelle modalità condivise tra le Parti;

B. per l'esecuzione della Convenzione, Tinexta Visura è tenuta a svolgere, per conto dell'Ente, attività di trattamento di dati personali di cui l'Ente è titolare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR");

C. l'Ente, prima di affidare a Tinexta Visura lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che Tinexta Visura ha posto in essere misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice Privacy") e, in genere, della normativa data protection applicabile, ivi inclusi i provvedimenti e le linee guida emesse dalle Autorità di controllo competenti e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB"), e ad assicurare la tutela dei dati personali trattati e dei diritti delle persone fisiche a cui questi si riferiscono ("Interessati"), tenuto conto della natura dei dati personali trattati, delle finalità per cui tali dati sono trattati e del contesto dell'organizzazione;

D. Il presente accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (di seguito l'"Accordo") è integrato e completato **dall'Addendum sul trattamento dei dati personali**¹, (di seguito l'"Addendum") nella versione tempo per tempo vigente al momento di sottoscrizione del presente documento. Con il presente accordo come integrato dall'Addendum (di seguito l'Accordo e l'Addendum complessivamente le "Pattuzioni"), l'Ente intende nominare Tinexta Visura quale proprio responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, GDPR, e fornirle le istruzioni funzionali a disciplinare le attività di trattamento dei dati personali di cui l'Ente è titolare affidate alla stessa Tinexta Visura.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

2. Valore delle Premesse e degli Allegati

2.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

2.2. Il presente Accordo è integrato e completato dalle clausole contenute nell'"Addendum sul trattamento dei dati personali" nella versione pro tempore vigente, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo

¹ <https://policies.visura.it/addendum-sul-trattamento-dei-dati-personali/>

2.3. L'Ente dichiara espressamente di aver visionato e di accettare integralmente le clausole contenute nell'Addendum, applicabile alle Parti nella versione vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

3. Interpretazione

3.1. Quando le Pattuizioni utilizzano termini definiti nel GDPR, tali termini hanno il medesimo significato di cui al Regolamento. Le clausole di cui alle Pattuizioni vanno lette alla luce delle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy, e, in genere, della normativa data protection tempo per tempo applicabile.

4. Gerarchia

4.1. In caso di contraddizione tra le clausole delle Pattuizioni e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti alla data dell'Accordo, o conclusi successivamente, le clausole delle Pattuizioni avranno prevalenza.

4.2. A loro volta, le previsioni dell'Accordo avranno prevalenza sulle disposizioni dell'Addendum in caso di eventuali contraddizioni tra quanto previsto ai sensi dell'Accordo, da un lato, e dell'Addendum, dall'altro lato.

5. Descrizione del trattamento

5.1. Il Responsabile nell'esecuzione della Convenzione si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto del Titolare, come di seguito indicato:

A. Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

Interessati gestiti conto terzi – Professionisti iscritti all'Ordine Professionale

B. Categorie di dati personali trattati

Dati anagrafici e identificativi (e.g., nome, cognome, codice fiscale, partita IVA) (c);

Dati di contatto, quali indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono (c);

In generale, ogni altra informazione fornita che fosse funzionale al raggiungimento delle finalità identificate (c).

Legenda: (c) – Dato Comune

C. Natura del trattamento

Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici

D. Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

I dati personali sono trattati in generale per l'esecuzione della Convenzione e specificatamente, in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzati dall'Ente, Tinexta

Visura si renderà disponibile a collaborare con l'Ente medesimo per l'organizzazione di corsi informativi in favore degli iscritti sull'uso dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Nel caso di fornitura del servizio di PEC a rilascio massivo i dati personali sono trattati anche per la generazione o la revoca delle caselle sulla base della comunicazione dell'Ente.

E. Durata del trattamento

Fino alla scadenza della Convenzione

6. Misure di sicurezza

6.1. Il Responsabile nell'esecuzione del trattamento come definito e specificato nell'art. 4 del presente Accordo porrà in essere le seguenti misure di sicurezza, idonee a garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti degli Interessati in conformità agli obblighi del Regolamento e alla normativa data protection tempo per tempo applicabile:

Misure Fisiche

1. Credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.

a. Autenticazione mediante user-id e password.

b. Parola chiave di almeno 8 caratteri.

c. Disattivazione delle vecchie credenziali.

d. Disposizioni scritte per la disponibilità dei dati.

2. Sono stati adottati adeguati criteri, tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.

3. Verifica ed eventuale nomina degli amministratori di sistema se presenti

4. Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.

a. È utilizzato un sistema di autorizzazione.

b. I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.

c. Verifica periodica del profilo di autorizzazione.

5. Sospensione automatica delle sessioni di lavoro.

6. Sospensione manuale delle sessioni di Lavoro.

7. Cifratura dei dati trasmessi

a. Cifratura con protocollo SSL

Misure Logiche e Organizzative

1. Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.
2. Individuazione estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema dell'azienda di outsourcing esterna.
3. Verifica annuale operato Amministratori di Sistema.
4. Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile
5. Redazione documento Privacy by Design e By Default
6. Nomina del DPO
7. Procedure Gestione Data Breach
8. Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento
9. Implementazione procedura di verifica per i Responsabile del trattamento
10. Verifica delle valutazioni preventive ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del GDPR.
11. Redazione di un piano di formazione per gli addetti
12. Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.
13. Verifica dei Back-up.
14. Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.
 - a) Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.
 - b) Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.
 - c) Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.
 - d) Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.
15. Procedure per ripristino dei dati.
16. È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.
17. Distruzione dei supporti removibili.

7. Disposizioni finali

7.1. Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione delle Pattuizioni si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione del Convenzione.

7.2. Le Pattuizioni sostituiscono ogni precedente eventuale atto di nomina per i Servizi oggetto della Convenzione e saranno vincolanti per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo; esse rimarranno in vigore fino alla cessazione del trattamento dei dati personali inerente i servizi di cui alla Convenzione, come stabilito all'art. 4, lett. f), del presente Accordo.

7.3. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni delle Pattuizioni non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni delle Pattuizioni. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

7.4. Le Pattuizioni sono regolate dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

7.5. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione delle Pattuizioni è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

7.6. Le modifiche e le integrazioni alle Pattuizioni devono essere approvate in forma scritta dalle Parti. La posta elettronica ordinaria non integra il requisito della forma scritta. Gli accordi orali sono inefficaci. Per tutto quanto non previsto espressamente in questa sede, le Pattuizioni sono disciplinate dalle disposizioni di legge applicabili.

7.7. Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dalle Pattuizioni non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

7.8. Le Parti danno atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa individuale e che, pertanto, gli articoli 1341 e 1342, c.c., non trovano applicazione